



COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30

OGGETTO:

Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate- Approvazione tariffe anno 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **18:15** nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco	Sì
2. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco	Sì
3. RIZZO Concetta - Assessore	Sì
4. ZOIA Franco - Assessore	Sì
5. FASOLO Manuela - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate-
Approvazione tariffe anno 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.02.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021-2023.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021 con la quale per la gestione dei servizi comunali sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa relativamente al bilancio 2021-2023.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 e n. 14 del 25 febbraio 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- sono stati istituiti il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il nuovo canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, entrambi con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- sono stati approvati i relativi regolamenti.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2007 con cui sono state approvate le tariffe della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 17.01.2019, con cui sono state approvate le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che l'art. 30 comma 4, del Decreto Legge 22.03.2021, n. 41, ha differito al 30.04.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe dei nuovi canoni deve intendersi attribuita alla Giunta comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Settore 1, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi Canone Patrimoniali non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 8.854 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a decorrere dal 01 gennaio 2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile del Settore 1;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (All. A e B).
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono disciplinati di rispettivi Regolamenti.
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/ca

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Carmelo PUGLIESE
